

**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
della Regione Umbria****DISCIPLINARE DI GARA**

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e smi, in modalità telematica ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e smi, per l'appalto dei lavori di riparazione e recupero della piena funzionalità del fabbricato con miglioramento sismico delle strutture portanti dell'edificio sito in Comune di Cerreto di Spoleto (PG) via Santa Caterina, 1/A - 3 alloggi - CUP H41D1800000006 - CIG 7813458D81.

1. STAZIONE APPALTANTE

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria ATER Umbria con sede legale in Terni via G Ferraris 13 05100 Terni - telefono 07444821 fax: 0744428127 sito internet: www.ater.umbria.it - pec: ater.umbria@legalmail.it.
Responsabile unico del procedimento Arch. Marco Larini e-mail: marco.larini@ater.umbria.it.

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si terrà con il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e smi - Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice). L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri e dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza con esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dello stesso articolo 97.

L'intera procedura sarà esperita, ai sensi dell'art. 40 del Codice, con modalità telematica sulla piattaforma telematica di negoziazione "Portale Acquisti Umbria" raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, secondo le regole indicate nell'allegato Disciplinare telematico.

La presente procedura è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'ANAC (cfr parere ANAC trasmesso dall'USR Umbria con nota prot. n. 0004336 del 18-03-2019 acquisito al prot. aziendale n. 8248 del 22-03-2019).

3. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

La contabilizzazione delle lavorazioni è "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice come deliberato dal Direttore Generale dell'ATER con atto n. 103 del 28/11/2018 contenente la dichiarazione di validazione del progetto attestata dal RUP.

Il contratto di Appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata con modalità elettronica ed è disciplinato dalla normativa vigente.

4. DESCRIZIONE DEI LAVORI

Esecuzione di tutte le opere edili strutturali (con miglioramento sismico delle strutture portanti), di finitura ed impiantistiche finalizzate alla riparazione ed al recupero della piena funzionalità degli alloggi.

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Edificio di proprietà ATER sito in Cerreto di Spoleto (PG) via Santa Caterina, 1/A - codice NUTS: ITI21.

6. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Categoria prevalente OG1 – classifica II.

7. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori posti a base dell'appalto è definito come segue:

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
b1)	Costi SCS – non soggetti a ribasso	€ 28.204,39	
b2)	Oneri attuazione piani PSC - non soggetti a ribasso	€ 16.802,51	
b3)	Sommano b1)+b2)	€ 45.006,90	
c)	Importo totale dei lavori soggetti a ribasso	€ 349.918,86	
	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA b3) +c)	€ 394.925,75	€ 394.925,75

8. DURATA

La durata dell'appalto, come da art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, è di giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

9. FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con Fondi Statali ricostruzione Sisma 2016 di cui al Decreto del Presidente della Regione Umbria, in qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016 del 28 settembre 2017, n. 12 e Decreto del Dirigente delegato Servizio opere pubbliche e beni culturali dell'U.S.R. Umbria n. 446 del 17/12/2018.

10. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

10.1. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara, di seguito indicata, è reperibile sulla piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc nella sezione Elenco bandi e avvisi in corso in corrispondenza della specifica procedura nonché consultabile liberamente sul sito internet della Stazione Appaltante www.ater.umbria.it – Sezione: Bandi e Aste – Bandi pubblici:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Disciplinare telematico di gara;
- Timing di gara;
- Schema di contratto;
- Modello 1 - Istanza di partecipazione;
- Modello 2 - Dichiarazione di RTI;
- Modello 3 - Dichiarazione di Avvalimento e dichiarazione dell'impresa Ausiliaria;
- Modello 4 - Dichiarazione dell'impresa consorziata per conto della quale il consorzio concorre;
- Modello 5 - Offerta Economica;
- DGUE;
- Patto di integrità ATER UMBRIA;
- Elaborati costituenti il progetto esecutivo nonché documenti allegati.

10.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti entro il termine indicato nel Timing di gara alla voce "*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti*", tramite lo spazio dedicato 'Chiarimenti' presente all'interno della scheda di gara, come da istruzioni riportate nell'allegato 'Disciplinare telematico di gara'.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle richieste pervenute in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella piattaforma telematica di negoziazione

raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc nell'apposita sezione 'Doc. gara – Allegata' in corrispondenza della scheda di gara della specifica procedura.

Le richieste di informazioni inoltrate telefonicamente non potranno trovare accogliamento.

Resta ad esclusivo carico degli offerenti la consultazione del predetto sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l'espletamento della gara al fine di verificare l'eventuale presenza di chiarimenti e comunicazioni poiché le risposte fornite dalla Stazione Appaltante costituiscono legge speciale della presente procedura.

10.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. A tal fine la Stazione Appaltante utilizzerà l'indirizzo PEC ovvero l'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'operatore economico al momento dell'abilitazione alla gara nella piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice e in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare e dalla normativa vigente.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

È riconosciuta la possibilità di partecipazione alla gara da parte di soggetti che, pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici partecipanti alla medesima procedura, siano in grado di dimostrare che la formulazione dell'offerta è avvenuta autonomamente e che le stesse non sono imputabili ad un unico centro decisionale.

12. REQUISITI GENERALI

Sono ammessi alla gara gli operatori economici:

- a) per i quali non sussistono:
 1. cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 2. divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- b) che non abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001;
- c) che risultino iscritti all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori così come previsto dall'art. 30 comma 6 del D.L. 189/2016 ovvero abbiano presentato domanda di iscrizione/rinnovo prima della scadenza del termine di inoltro dell'offerta prevista nel bando.

13. REQUISITI SPECIALI

Gli operatori economici devono essere in possesso di:

- 1) attestazione SOA di cui al DPR 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG1 – classifica II – di cui al DPR 207/2010 e smi;
- 2) iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero in registri professionali o commerciali secondo il paese di residenza per attività corrispondente alla procedura oggetto di gara.

Gli operatori economici dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1) trasmettendo il relativo documento mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, ai sensi degli artt. 81, commi 1 e 2, e 216 comma 13 del Codice.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano di per sé l'esclusione dalla presente procedura.

14. AVVALIMENTO

In attuazione di quanto disposto all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e smi, l'operatore economico concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla procedura, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione, copia/dichiarazioni debitamente sottoscritte con firma digitale della seguente documentazione:

- a) Iscrizione/rinnovo o domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori così come previsto dall'art. 30 comma 6 del D.L. 189/2016 dell'impresa ausiliaria;
- b) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- c) contratto in originale (documento informatico in originale ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ovvero copia informatica corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82; con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D. Lgs. 50/2016;
- d) dichiarazione di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
- e) dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- f) dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- g) dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- h) PASSOE dell'ausiliario.

In caso di Avvalimento, ex art. 89 del D. Lgs. 50/2016, nel contratto di Avvalimento dovranno essere obbligatoriamente specificate in dettaglio, a pena di nullità del contratto, le risorse umane e strumentali oggetto del contratto di Avvalimento stesso, e le prestazioni eseguite dal soggetto ausiliario. Quest'ultimo, inoltre, ai sensi della vigente normativa, deve svolgere la prestazione

oggetto del contratto di Avvalimento direttamente, utilizzando le proprie risorse umane e strumentali specificate nel contratto, in adempimento agli obblighi derivanti dal contratto di Avvalimento stesso. La Stazione Appaltante durante l'esecuzione dell'Appalto svolgerà regolari controlli al fine di verificare il pieno rispetto di quanto sopra specificato nonché di quanto previsto dal D.L. 189/2016 e s.m.i nonché dal Protocollo quadro di legalità tra struttura di missione ex articolo 30 legge n. 229/2016 e commissario straordinario del governo ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016 e Centrale Unica di Committenza e Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a. – Invitalia.

L'impresa Ausiliata dovrà rendere le dichiarazioni utilizzando il facsimile di cui ai modelli 1 e 3 PARTE A.

L'impresa Ausiliaria dovrà rendere la dichiarazione utilizzando il facsimile di cui al modello 3 PARTE B.

15. SUBCONTRATTI E DISTACCO DELLA MANODOPERA

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi e dagli artt. 45, 46 e 47 del Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice l'importo dei lavori:

- a) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- b) su richiesta del subappaltatore.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, deve indicare, all'atto dell'offerta, l'intenzione di affidare a terzi l'esecuzione di parte delle lavorazioni che intende subappaltare.

In mancanza di espressione di tale volontà, il successivo subappalto non sarà autorizzato.

L'affidatario del contratto può affidare in subappalto agli operatori economici, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- a) il subappaltatore risulti iscritto all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori così come previsto dall'art. 30 comma 6 del D.L. 189/2016;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare;

Il Subcontratto, ivi compresi i noli, e il distacco della manodopera sono consentiti, indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, solo previa autorizzazione concessa con atto dirigenziale della stazione appaltante, e secondo i dettami dall'art. 30 comma 6 del D.L. 189/2016 e del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.).

16. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria di € 7.898,52 (Euro settemilaottocentonovantotto/52) pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni i concorrenti dovranno documentare il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Aziendale, gestita dalla Unicredit S.p.A. - Filiale Perugia madonna Alta Via F. Baracca - IBAN IT 41X020080303900010123984. In tale caso deve essere indicato il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la Stazione Appaltante dovrà restituire la garanzia provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
- c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n.31;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - 3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) riportare l'autentica della sottoscrizione nel caso di copia informatica di documento analogico, ovvero attestazione di un pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale;
- h) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, c. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La garanzia deve essere altresì corredata dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, comma 1 del Codice.

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tale caso la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione d'offerta, composta da documentazione amministrativa e offerta economica, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma telematica di negoziazione secondo le modalità indicate nel Disciplinare telematico.

I termini temporali entro cui effettuare tutte le operazioni richieste per la presente procedura sono indicati nel Timing di gara.

Oltre il termine perentorio previsto dal Timing di gara non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del singolo operatore economico o suo procuratore, fermo restando quanto indicato nel paragrafo 4 del disciplinare telematico per il caricamento della documentazione amministrativa in piattaforma.

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega procura originale (documento informatico in originale ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ovvero copia autentica della relativa procura (copia informatica corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa è causa di esclusione.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

19. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione è resa disponibile in formato editabile sulla piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc nella sezione 'Elenco bandi e avvisi in corso' in corrispondenza della specifica procedura, seguendo le istruzioni ivi contenute

- 19.1. Istanza di partecipazione alla gara – modello 1 - (e relativo modello F23) e dichiarazione a corredo dell'offerta ed eventuali modelli 2, 3 e 4;
- 19.2. DGUE;
- 19.3. PASSOE;
- 19.4. Garanzia provvisoria;
- 19.5. Patto di integrità.

Ai sensi della delibera A.N.A.C. n. 359 del 29 marzo 2017, l'operatore economico è esente dal pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C.

Il caricamento della documentazione dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni contenute nel disciplinare telematico.

19.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

L'istanza di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "Modello 1" e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni.

Il pagamento del bollo è assolto con versamento attraverso il modello F23, da caricare poi a sistema, con i seguenti dati: codice Tributo: 456T - codice Ente: T3K - Descrizione causale: "....." indicare nella descrizione causale il codice CIG della presente procedura di gara.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito o non costituito, l'istanza di partecipazione alla gara (modello 1) deve essere resa e sottoscritta con firma digitale da ciascun componente il raggruppamento.

Nel caso di consorzio ordinario costituito o non costituito, l'istanza di partecipazione alla gara (modello 1) è sottoscritta con firma digitale dalla mandataria/capofila. L'eventuale impresa consorziata per conto della quale il consorzio concorre dovrà rendere la dichiarazione di cui al modello 4.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione (modello 1) deve essere sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione (modello 1) deve essere sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione (modello 1) deve essere sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'istanza è sottoscritta in forma digitale dal consorzio medesimo.

Il concorrente rende una dichiarazione sottoscritta in forma digitale sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara:

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice;
- di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 del Codice;
- di rispettare il patto di integrità ATER UMBRIA e il codice etico adottato dall'ATER UMBRIA;

- di rispettare tutte le norme vigenti in termini di appalti pubblici e la normativa vigente che disciplina le procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma ai sensi del D.L. 189/2016 e s.m.i.

Nel caso in cui il concorrente sia rappresentato da un procuratore deve allegare procura originale (documento informatico in originale ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ovvero copia autentica della relativa procura (copia informatica corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82).

N.B. Nell'utilizzo del modello 1 fare attenzione a depennare le dichiarazioni che non siano di competenza e barrare obbligatoriamente le caselle che interessano rispetto alle alternative.

19.2. DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o suo procuratore.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa con l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia scannerizzata del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa che:

Nella Parte II: Informazioni sull'operatore economico il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

19.2.a In caso di ricorso all'AVVALIMENTO si richiede la compilazione della sezione C del DGUE: Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) il contratto di avvalimento in originale (documento informatico in originale ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ovvero copia informatica corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A

tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliario;

19.2.b In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D del DGUE:

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Nella Parte III: Motivi di esclusione

Il concorrente rende le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nel rispetto delle novità introdotte dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dal D.L. n. 32 del 18-04-2019.

19.3. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; nel caso di riunioni temporanee di imprese o consorzi ordinari di cui all'art. 45 del Codice, costituiti o da costituire, il PASSOE relativo alla capogruppo e a tutte le mandanti o consorziate, alle Imprese individuate dal Consorzio quali esecutrici dei lavori in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

19.4. Ricevuta o titolo comprovante la costituzione della garanzia provvisoria, in originale o in copia autentica, come previsto al punto 16 del presente disciplinare secondo le modalità previste alle lettere a) e b).

19.5. Patto di integrità ATER UMBRIA che dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'operatore economico concorrente secondo lo schema allegato. Tale documento costituisce parte integrante della procedura e del contratto assegnato dall'ATER.

20. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia scannerizzata autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

■ originale (documento informatico in originale ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ovvero copia informatica corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in originale (documento informatico in originale ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ovvero copia informatica corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del CAD

(o in alternativa)

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

21. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA

La partecipazione alla presente procedura di gara telematica comporta piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole, condizioni ed avvertenze speciali di cui al Bando di gara, al presente Disciplinare, al Disciplinare telematico, agli elaborati del progetto esecutivo, al capitolato speciale di appalto, allo schema di contratto nonché a tutti gli atti e documenti posti a base d'appalto.

E' irregolarità, sanzionabile ai sensi dell'art. 108 del Codice, il mancato adempimento agli obblighi di cui alla normativa fiscale, amministrativa e civilistica che, con la partecipazione alla gara, l'Impresa s'impegna a rispettare.

22. OFFERTA ECONOMICA

L' **Offerta economica** dovrà essere redatta e caricata a sistema secondo le istruzioni contenute nell'allegato 'Disciplinare telematico' al paragrafo 5 "MODALITA' DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA DELL'OFFERTA ECONOMICA E TELEMATICA" con l'inoltro a sistema di due distinti file:

- A) File di offerta economica telematica (Schema_offerta_.xls);
- B) Dettaglio offerta economica (Modello 5 Offerta economica).

Il File di offerta economica telematica (Schema_offerta_.xls) dovrà essere compilato con l'inserimento del **ribasso percentuale unico** rispetto all'importo posto a base di gara.

Il Dettaglio offerta economica (Modello 5 Offerta economica) dovrà essere compilato con l'indicazione, sia in cifre che in lettere, del ribasso percentuale offerto da applicarsi a tutte le voci del Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. 189/2016, approvato con Ordinanza n. 7 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 14-12-2016, oltre a quelli indicati nell'appendice Nuovi Prezzi, nonché l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del Codice. Gli oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il numero massimo di cifre decimali per la formulazione del ribasso è tre (3); per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con arrotondamento dei decimali in eccesso.

Sono escluse le offerte plurime, condizionate, tardive rispetto al timing di gara, alternative o espresse in pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Verranno altresì automaticamente escluse dalla gara le offerte inviate che:

- presentano una marcatura temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell'offerta
- risultano prive del seriale della marca temporale o che presentano una marcatura temporale diversa nel numero di serie, identificativo univoco, precedentemente comunicato al sistema;
- offerte prive di firma digitale e/o di marcatura temporale.

Quanto previsto nel disciplinare telematico in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta è tassativo.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che risulti conveniente, idonea e congrua e altresì, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea e congrua in relazione all'oggetto dell'appalto.

In caso di offerte uguali, si provvederà all'aggiudicazione mediante pubblico sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere ad aggiudicazione qualora la congruità dell'offerta, relativa agli oneri per la sicurezza, non venga dimostrata.

In ordine alla obbligatoria indicazione da parte dei concorrenti in sede di offerta economica dei propri "costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro" di cui all'art. 95, comma decimo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa e si evidenzia quanto segue.

Ferma restando in ogni caso la necessità da parte dei concorrenti di indicare tali voci nell'ambito dell'offerta economica, questa stazione appaltante in applicazione di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 23 LR n.3/2010 e s.m.i. e dell'"allegato B" alla D.G.R.U. n. 1371/2014, ha provveduto in sede di progetto esecutivo alla stima dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza secondo la metodologia riportata nell'Elenco Prezzi Unitari della Regione Umbria edizione 2017.

In ordine alla verifica circa i costi della manodopera prevista dall'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da effettuarsi preliminarmente all'aggiudicazione da parte della S.A., si specifica che:

- nel caso di indicazione da parte dei concorrenti, nell'ambito della propria offerta economica, di un costo della manodopera pari o superiore al 85% di quello predeterminato dalla Stazione Appaltante (€ 139.354,11) si riterrà in ogni caso implicitamente verificato il rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 95, comma 10, del Codice;
- nel caso, invece, di indicazione da parte dei concorrenti, nell'ambito della propria offerta economica, di un costo della manodopera inferiore a quello predeterminato dalla Stazione Appaltante nell'ambito del presente bando, lo stesso costo sarà oggetto della verifica di cui all'art. 97 comma 5 del Codice.

23. REGOLE SULLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione da produrre nella piattaforma telematica di negoziazione secondo le istruzioni contenute nell'allegato "Disciplinare telematico", deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

24. APERTURA OFFERTE

L'apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il giorno 02-07-2019 alle ore 9:30 presso la sede della U.O. di Perugia Via P.Tuzi,7.

25. SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara telematica in seduta pubblica nel giorno, ora e luogo indicati nel bando di gara, è presieduta dal RUP o da un sostituto autorizzato. Sono ammessi a partecipare legali rappresentanti dei concorrenti, loro delegati, chiunque ne abbia interesse.

La gara si svolgerà secondo lo schema procedurale di seguito riportato.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte con determinazione del Direttore Generale saranno individuati gli ulteriori due componenti del Seggio di gara oltre al citato RUP.

I componenti del seggio rilasceranno dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dell'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, all'art. 51 del c.p.c., agli artt. 42 e 77 del Codice e all'art. 6-bis della L. 241/1990.

Il Seggio di gara procederà a verificare, a Sistema, il deposito e l'integrità della documentazione

caricata dai concorrenti e, una volta aperta, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e nel disciplinare telematico allegato;
- b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Successivamente il RUP tramite PEC comunicherà ai concorrenti ammessi, il giorno, ora e luogo per l'apertura e la valutazione delle offerte economiche. Sono ammessi a partecipare legali rappresentanti dei concorrenti, loro delegati, chiunque ne abbia interesse.

Si procederà seguendo i dettami di cui all'art. 97 del Codice.

Elaborata automaticamente dal sistema telematico la graduatoria di gara, la proposta di aggiudicazione è condizionata e deve essere approvata dal Direttore Generale, il quale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere alla ratifica dell'aggiudicazione dei lavori, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, c. 7 del Codice.

Il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione, autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà oggetto di verifica da parte della Stazione appaltante attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, previsto dalla deliberazione dell'ANAC n.111 del 20 dicembre 2012 modificata dalle adunanze dell'8 maggio 2013 e dalla deliberazione n. 157 del 17-02-2016.

La mancata comprova dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario determinerà l'esclusione del concorrente e la segnalazione del fatto all'ANAC ai sensi dell'art. 80 c. 12 del Codice. La Stazione appaltante, in tal caso, procederà ad individuare il nuovo aggiudicatario tramite scorrimento della graduatoria, oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32 c. 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'art. 32 c. 8 del richiamato Codice.

26. PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.).

27. ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO

Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'Appalto l'affidatario dovrà consegnare:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
- la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- la polizza assicurativa CAR di cui all'art. 103 comma 7 e dell'art. 36 del capitolato speciale d'appalto in forma

Le garanzie di cui sopra devono essere corredate da autentica del notaio delle firme dei legali rappresentanti dell'Istituto Assicurativo con indicazione dei poteri dei sottoscrittori

Ove nei termini suddetti l'operatore economico non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, la stessa sarà considerata decaduta dall'aggiudicazione e si procederà all'affidamento al concorrente che

segue in graduatoria. E' fatto salvo il riconoscimento all'Azienda dell'eventuale maggiore danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria. La garanzia definitiva sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Prima della sottoscrizione del contratto, che non potrà comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, verrà verificata:

- a) l'idoneità tecnico-professionale in materia di sicurezza del soggetto aggiudicatario, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con le modalità di cui all'allegato XVII alla predetta normativa. In caso di esito negativo si procederà alla pronuncia della decadenza dell'aggiudicazione con le modalità sopra indicate;
- b) l'esito liberatorio ed avvenuta iscrizione Anagrafe antimafia degli esecutori, prevista dall'articolo 30, comma 6, della legge n. 229 del 2016;

L'inadempimento dell'Impresa agli obblighi di cui sopra, comporterà l'incameramento della cauzione provvisoria; ove se ne verificano i presupposti, la Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

Spese ed oneri a carico dell'impresa aggiudicataria: sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese relative alla pubblicazione e dell'avviso sui risultati della presente procedura, alla stipula del contratto di appalto ed alla sua esecuzione, oltre agli oneri fiscali quali imposte e tasse specificati o richiamati nel contratto stesso e negli altri documenti di appalto.

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari: in caso di aggiudicazione, il soggetto affidatario, nonché i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto della presente gara, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i..

Trattamento dei dati personali: ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti con le dichiarazioni presentate a corredo dell'offerta, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi delle disposizioni legislative regolamentari vigenti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di sospenderla o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Per quanto non specificamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia;

La definizione di tutte le controversie riguardanti l'appalto di che trattasi è devoluta all'Autorità giudiziaria competente presso il Foro di Terni ed è esclusa la competenza arbitrale.